

ALLEGATI**ALLEGATO I**

Limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone dove sono imposti limiti di cattura e alle navi di paesi terzi che operano nelle acque comunitarie, secondo la specie e la zona (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate nel regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*), in particolare agli articoli [...].

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Ambliraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	AL FEP	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon spp.</i>	CRR	Granchi rossi di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes spp.</i>	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus Batis</i>	RJB	Razza bavosa

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatiere
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pleuronettiformi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJA	Razza ondulata
<i>Rajiformes - Rajidae</i>	SRX-RAJ	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOX	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Sugarello
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus Batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis spp.</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Granchi rossi di fondale	CRR	<i>Chaceon spp.</i>
Pleuronettiformi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>

Granatiere	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Sugarello	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>

Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX-RAJ	<i>Rajiformes - Rajidae</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>
Sogliole	SOX	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Ambliraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII
e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guyana francese

Specie:	Cicerello <i>Ammodytidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non		

Specie:	Cicerello <i>Ammodytidae</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾⁽²⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾		

TAC *pm*

- (1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
- (2) [Esclusa la zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
- la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55° 30' N,
 - latitudine 55° 30' N, longitudine 1° 00' O,
 - latitudine 58° 00' N, longitudine 1° 00' O,
 - latitudine 58° 00' N, longitudine 2° 00' O,
 - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00' O.

In questa zona sarà autorizzata soltanto la pesca condotta per motivi di ricerca scientifica al fine di monitorare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.]

- (3) Da prelevare nella zona IV.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	26	TAC precauzionale.	
Francia	9		
Paesi Bassi	21		
Regno Unito	43		
CE	99		
TAC	99		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque CE delle zone III e IV (ARU/3/4.)
Danimarca	1 000	TAC precauzionale.	
Germania	10		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	47		
Svezia	39		
Regno Unito	18		
CE	1 131		
TAC	1 131		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/5/6/7.)
Germania	344	TAC precauzionale.	
Francia	7		
Irlanda	319		
Paesi Bassi	3 592		
Regno Unito	252		
CE	4 514		
TAC	4 514		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI.)
Germania	6 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altro	3 ⁽¹⁾		
CE	20 ⁽¹⁾		
TAC	20		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque CE della zona III (USK/03-C.)
Danimarca	12	TAC analitico.	
Svezia	6		
Germania	6		
CE	24		
TAC	24		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque CE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	53	TAC analitico.	
Germania	16		
Francia	37		
Svezia	5		
Regno Unito	79		
Altro	5 ⁽¹⁾		
CE	196		
TAC	196		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EL.)
---------	---------------------------------	-------	--

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Altro	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
CE	<i>pm</i>	
Norvegia ⁽²⁾	<i>pm</i> ⁽³⁾	

⁽⁴⁾

TAC 3 217

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Contingente da prelevare nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
- (3) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare *pm* t.
- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di *pm* t per la molva e *pm* t per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm* t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/4AB-N.)
---------	---------------------------------	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	

TAC Non pertinente

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
---------	---	-------	--------------------

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i>	
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm*

- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
- (2) Da prelevare nello Skagerrak.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque CE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30'N (HER/04A.), (HER/04B.)
---------	---	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm*

- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.
- (2) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di
62° N (HER/*04N-)

pm

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
---------	----------------------------------	-------	---

Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC *pm*

- (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
-

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIId; IVc ⁽²⁾ (HER/4CXB7D.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽³⁾		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.			
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point			

(51°56' N, 1°19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

- (3) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50% di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
---------	----------------------------------	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC 24 420

- (1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa, a nord di 56°00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde.

- (2) Contingente da prelevare esclusivamente nella zona VIa a nord di 56° 30' N.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIIbc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	---

Irlanda	6 351	TAC analitico.
Paesi Bassi	635	
CE	6 986	

TAC 6 986

- (1) Si tratta della popolazione di aringhe nella zona VIa, a sud di 56°00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
---------	----------------------------------	-------	---

Regno Unito	680	TAC precauzionale.
CE	680	

TAC 680

- (1) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
---------	----------------------------------	-------	-------------------------------------

Irlanda	1 250	TAC analitico.
Regno Unito	3 550	
CE	4 800	

TAC 4 800

(1) Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
---------	----------------------------------	-------	---------------------------

Francia	500	TAC precauzionale.
Regno Unito	500	
CE	1 000	

TAC 1 000

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
---------	----------------------------------	-------	--

Germania	113	TAC analitico.
Francia	627	
Irlanda	8 770	
Paesi Bassi	627	
Regno Unito	13	
CE	10 150	

TAC 10 150

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	VIII (ANE/08.)
---------	--	-------	-------------------

Spagna	0	TAC analitico.
Francia	0	
CE	0	

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. I TAC e i contingenti per la campagna di pesca dal 1° luglio 2010 al 31 giugno 2011 saranno fissati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. [...] /2009 che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
---------	--	-------	---

Spagna	3 252	TAC analitico.
Portogallo	3 548	
CE	6 800	

TAC 6 800

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
---------	---	-------	--------------------------

Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
CE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
---------	---	-------	-------------------------

Danimarca	234	TAC analitico.
Germania	5	
Svezia	140	
CE	379	

TAC 379

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque CE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
---------	---	-------	---

Belgio	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i> ⁽²⁾	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽²⁾	
Svezia	<i>pm</i> ⁽²⁾	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽²⁾	
CE	<i>pm</i> ⁽²⁾	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

TAC *pm*

- (1) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
- (2) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
---------	---	-------	---

Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

- (1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vlb; acque CE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12°00 O e delle zone XII e XIV (COD/561214)
Belgio	0	TAC precauzionale.	
Germania	2		
Francia	25		
Irlanda	10		
Regno Unito	43		
CE	80		
TAC	80		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vla; acque CE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12°00 O (COD/5B6A-C)
Belgio	1	TAC analitico.	
Germania	5		
Francia	57		
Irlanda	22		
Regno Unito	95		
CE	180		
TAC	180		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	18	TAC analitico.	
Francia	49		
Irlanda	315		
Paesi Bassi	4		
Regno Unito	288		
CE	674		
TAC	674		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	135	TAC analitico.	
Francia	2 207		

Irlanda	437
Paesi Bassi	0
Regno Unito	238
CE	3 017

TAC 3 017

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIId (COD/07D.)
---------	---	-------	--------------------

Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
CE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell'appendice del presente allegato.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	acque CE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio	5	TAC precauzionale.
Danimarca	4	
Germania	4	
Francia	26	
Paesi Bassi	21	
Regno Unito	1 537	
CE	1 597	

TAC 1 597

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/561214)
---------	--	-------	--

Spagna	318	TAC analitico.
Francia	1 240	
Irlanda	363	
Regno Unito	878	
CE	2 799	

TAC 2 799

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	494	TAC analitico.	
Spagna	5 490		
Francia	6 663		
Irlanda	3 029		
Regno Unito	2 624		
CE	18 300		
TAC	18 300		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 176	TAC analitico.	
Francia	949		
CE	2 125		
TAC	2 125		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 123	TAC analitico.	
Francia	56		
Portogallo	37		
CE	1 216		
TAC	1 216		

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda e Platichthys flesus</i>	Zona:	acque CE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	513	TAC precauzionale.	
Danimarca	1 927		
Germania	2 890		
Francia	200		
Paesi Bassi	11 654		
Svezia	6		
Regno Unito	1 620		
CE	18 810		
TAC	18 810		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	acque CE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	401	TAC analitico.	
Danimarca	884		
Germania	432		
Francia	82		
Paesi Bassi	303		
Svezia	10		
Regno Unito	9 233		
CE	11 345		
TAC	11 345		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/4AB-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/561214)
Belgio	200	TAC analitico.	
Germania	228		
Spagna	214		
Francia	2 462		
Irlanda	557		
Paesi Bassi	193		
Regno Unito	1 713		
CE	5 567		
TAC	5 567		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	2 984 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	333 ⁽¹⁾		
Spagna	1 186 ⁽¹⁾		
Francia	19 149 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 447 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	386 ⁽¹⁾		
Regno Unito	5 807 ⁽¹⁾		
CE	32 292 ⁽¹⁾		
TAC	32 292 ⁽¹⁾		

(1) Di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 387	TAC analitico.	
Francia	7 721		
CE	9 108		
TAC	9 108		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
---------	-------------------------------------	-------	---

Spagna	1 100	TAC analitico.
Francia	1	
Portogallo	219	
CE	1 320	
TAC	1 320	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HAD/3A/BCD)
---------	---	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
TAC	<i>pm</i>	

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque CE della zona IIa (HAD/2AC4.)
---------	---	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	
Germania	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Norvegia	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(HAD/*04N-)

pm

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	11	TAC analitico.	
Germania	13		
Francia	551		
Irlanda	393		
Regno Unito	4 029		
CE	4 997		
TAC	4 997		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	4	TAC analitico.	
Germania	4		
Francia	177		
Irlanda	126		
Regno Unito	1 289		
CE	1 600		
TAC	1 600		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	129	TAC analitico.	
Francia	7 719		
Irlanda	2 573		
Regno Unito	1 158		
CE	11 579		
TAC	11 579		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	23	TAC analitico.	
Francia	103		
Irlanda	617		
Regno Unito	681		
CE	1 424		
TAC	1 424		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque CE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽³⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

(2) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(3) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell'appendice del presente allegato.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

pm

Specie:	Merlano	Zona:
	<i>Merlangius merlangus</i>	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/561214)
Germania	3	TAC analitico.
Francia	53	
Irlanda	129	
Regno Unito	246	
CE	431	
TAC	431	

Specie:	Merlano	Zona:
	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	1	TAC analitico.
Francia	11	
Irlanda	62	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	83	
CE	157	
TAC	157	

Specie:	Merlano	Zona:
	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk (WHG/7X7A.)
Belgio	141	TAC analitico.
Francia	8 644	
Irlanda	4 006	
Paesi Bassi	70	
Regno Unito	1 546	
CE	14 407	
TAC	14 407	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 224	TAC precauzionale.	
Francia	1 836		
CE	3 060		
TAC	3 060		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	555	TAC precauzionale.	
CE	555		
TAC	555		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus e</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
CE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 287	TAC analitico.	
Svezia	110		
CE	1 397		
TAC	1 397		

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 46 350 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	acque CE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	23	TAC analitico.	
Danimarca	941		
Germania	108		
Francia	208		
Paesi Bassi	54		
Regno Unito	293		
CE	1 627		
TAC	1 627 ⁽¹⁾		

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 46 350 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	239 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Spagna	7 662		
Francia	11 831 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 434		
Paesi Bassi	154 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 671 ⁽¹⁾		
CE	25 991		
TAC	25 991 ⁽²⁾		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque CE delle zone IIa e IV; tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 46 350 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE
(HKE/*8ABDE)

Belgio	31
Spagna	1 237
Francia	1 237
Irlanda	154
Paesi Bassi	15
Regno Unito	695
CE	3 368

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---

Belgio	8 (1)	TAC analitico.
Spagna	5 334	
Francia	11 978	
Paesi Bassi	15 (1)	
CE	17 335	
TAC	17 335 (2)	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque CE della zona IIa; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 46 350 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque CE e acque
internazionali della zona Vb; acque
internazionali delle zone XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 545
Francia	2 780
Paesi Bassi	5
CE	4 332

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
---------	---	-------	---

Spagna	5 952	TAC analitico.
Francia	571	
Portogallo	2 777	
CE	9 300	
TAC	9 300	

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/4AB-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽³⁾⁽⁴⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
TAC	<i>pm</i>		

- (1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
- (2) Di cui fino al 27% può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).
- (3) Pesca autorizzata nelle acque CE delle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare *pm* t.
- (4) Di cui fino ad un massimo di *pm* t può essere costituito da argantina (*Argentina spp.*).
- (5) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argantina (*Argentina spp.*).
- (6) Pesca autorizzata nelle acque CE delle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare *pm* t.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		

TAC *pm*

- (1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
- (2) Di cui fino al 27% può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque CE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O. (WHB/24A567)
---------	---	-------	---

Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾⁽⁴⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC *pm*

- (1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
- (2) Le catture nella zona IV non devono superare *pm* t, vale a dire il *pm*% del livello di accesso della Norvegia.
- (3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
- (4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare *pm* tonnellate.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio	313	TAC precauzionale.
Danimarca	861	
Germania	111	
Francia	236	
Paesi Bassi	717	
Svezia	10	
Regno Unito	3 526	
CE	5 774	
TAC	5 774	

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone VI e VII (BLI/67-)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Estonia	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altro	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾		

TAC 1 732

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
- (3) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8	TAC analitico.	
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altro ⁽¹⁾	4		
CE	38		
TAC	38		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (LIN/03.)
Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	49		
Germania	6 ⁽¹⁾		
Svezia	19		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
CE	85		
TAC	85		

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque CE della zona IV (LIN/04.)
Belgio	16	TAC analitico.	
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 867		
CE	2 428		
TAC	2 428		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	9	TAC analitico.	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
CE	34		
TAC	34		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾⁽⁴⁾		

TAC 14 164

- (1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare *pm* t.
- (2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di *pm* t per la molva e *pm* t per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm* t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
- (3) Compreso il brosmio. Da prelevarsi esclusivamente nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.
- (4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20% per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare *pm* t.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/4AB-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 800	TAC analitico.
Germania	11 ⁽¹⁾	
Svezia	1 359	
CE	5 170	
TAC	5 170	

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		Acque CE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 213	TAC analitico.
Danimarca	1 213	
Germania	18	
Francia	36	
Paesi Bassi	624	
Regno Unito	20 084	
CE	23 188	
TAC	23 188	

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		Acque norvegesi della zona IV (NEP/4AB-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i>	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33	TAC analitico.
Francia	130	
Irlanda	217	
Regno Unito	15 677	
CE	16 057	
TAC	16 057	

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		VII ⁽¹⁾ (NEP/07.)
Spagna	1 030	TAC analitico.
Francia	4 173	
Irlanda	6 328	
Regno Unito	5 629	
CE	17 160	
TAC	17 160	

(1) Esclusa la zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

- latitudine 54°00' N, longitudine 15°00' O
- latitudine 54°00' N, longitudine 13°00' O
- latitudine 53°30' N, longitudine 13°00' O
- latitudine 53°30' N, longitudine 11°00' O
- latitudine 51°30' N, longitudine 11°00' O
- latitudine 51°30' N, longitudine 13°00' O
- latitudine 51°00' N, longitudine 13°00' O
- latitudine 51°00' N, longitudine 15°00' O
- latitudine 54°00' N, longitudine 15°00' O.

–

Specie:	Scampo	Zona:
<i>Nephrops norvegicus</i>		VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	209	TAC analitico.
Francia	3 279	
CE	3 488	
TAC	3 488	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	91	TAC analitico.	
Francia	4		
CE	95		
TAC	95		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	84	TAC analitico.	
Portogallo	253		
CE	337		
TAC	337		
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	4 108 ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
CE	4 108 ⁽¹⁾		
TAC	4 108 ⁽¹⁾		
(1)	La pesca dei gamberoni <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque CE della zona IIa; parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
---------	---	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

pm

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/561214)
---------	---	-------	--

Francia	18	TAC precauzionale.
Irlanda	244	
Regno Unito	406	
CE	668	
TAC	668	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
---------	---	-------	------------------------

Belgio	83	TAC analitico.
Francia	36	
Irlanda	651	
Paesi Bassi	25	
Regno Unito	832	
CE	1 627	
TAC	1 627	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	16	TAC analitico.	
Irlanda	64		
CE	80		
TAC	80		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	646	TAC analitico.	
Francia	2 154		
Regno Unito	1 149		
CE	3 949		
TAC	3 949		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	112	TAC analitico.	
Francia	202		
Irlanda	31		
Regno Unito	106		
CE	451		
TAC	451		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	7	TAC analitico.	
Francia	14		
Irlanda	156		
Paesi Bassi	27		
Regno Unito	14		
CE	218		
TAC	218		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
---------	---	-------	--

Spagna	64	TAC precauzionale.	
Francia	253		
Portogallo	64		
CE	381		
TAC	381		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/561214)
---------	---	-------	---

Spagna	5	TAC precauzionale.	
Francia	184		
Irlanda	54		
Regno Unito	140		
CE	383		
TAC	383		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
---------	---	-------	------------------

Belgio	404	TAC precauzionale.	
Spagna	25		
Francia	9 315		
Irlanda	993		
Regno Unito	2 268		
CE	13 005		
TAC	13 005		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
---------	---	-------	---

Spagna	286	TAC precauzionale.	
Francia	1 394		
CE	1 680		
TAC	1 680		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	201	TAC precauzionale.	
Francia	22		
CE	223		
TAC	223		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	278	TAC precauzionale.	
Portogallo	10		
CE	288		
TAC	288		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e III d (POK/2A34.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV (POK/561214)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		

Irlanda	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
CE	<i>pm</i>
TAC	<i>pm</i>

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
---------	--	-------	---

Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
CE	<i>pm</i>	

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
---------	--	-------	---

Belgio	8	TAC precauzionale.
Francia	1 814	
Irlanda	906	
Regno Unito	494	
CE	3 222	
TAC	3 222	

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
---------	---	-------	--

Belgio	328	TAC precauzionale.
Danimarca	701	
Germania	179	
Francia	85	
Paesi Bassi	2 485	
Svezia	5	
Regno Unito	691	
CE	4 474	
TAC	4 474	

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	9 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Germania	12 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Francia	37 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Paesi Bassi	201 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Regno Unito	903 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
CE	1 397 ⁽¹⁾⁽³⁾		
TAC	1 397 ⁽³⁾		
<p>(1) Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/2AC4-C), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.</p> <p>(2) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m.</p> <p>(3) Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.</p>			

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque CE della zona IIIa (SRX/03-C.)
Danimarca	45 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Svezia	13 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	58 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	58 ⁽²⁾		
<p>(1) Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03-C.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/03-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03-C.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03-C.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.</p> <p>(2) Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.</p>			

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque CE delle zone VIa, VIb e VIIa-c, e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	1 209 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Estonia	7 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	5 425 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	16 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	1 747 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lituania	28		
Paesi Bassi	5 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	30 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	1 460 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	3 460 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	13 387 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	13 387 ⁽²⁾		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/67AKXD), razza rotonda (<i>Leucoraja circularis</i>) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>), alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>), alla razza norvegese (<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>) e alla razza bianca (<i>Rostroraja alba</i>). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque CE della zona VIId (SRX/07D)
Belgio	80 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	670 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	133 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	887 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	887 ⁽²⁾		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze	Zona:	Acque CE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
	<i>Rajidae</i>		
Belgio	11 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	2 070 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	1 678 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	1 688 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	12 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	5 459 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	5 459 ⁽²⁾		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>), alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza bianca (<i>Rostroraja alba</i>). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Ippoglosso nero	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Estonia	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	612 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Di cui <i>pm</i> t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIIId (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽³⁾	

TAC *pm* ⁽⁴⁾

- (1) Comprese *pm* t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per *pm* t che possono essere pescate nella zona IIIa.
- (4) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/ *03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI; acque internazionali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 (MAC/*2A6.)
Danimarca		<i>pm</i>			<i>pm</i>
Francia		<i>pm</i>			
Paesi Bassi		<i>pm</i>			
Svezia				<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito		<i>pm</i>			
Norvegia	<i>pm</i>				

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIA, VIIIb, VIII d e VIII e; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	<i>pm</i>	
Lettonia	<i>pm</i>	
Lituania	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Polonia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm* ⁽³⁾

- (1) Pesca autorizzata soltanto nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VII d, VII e, VII f e VII h.
- (2) Può essere pescato nella zona IVa a nord di 59° N (acque CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di *pm* t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona VIa a nord di 56°30' N nel corso di tutto l'anno.
- (3) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

IVa (acque CE)
(MAC/*04A-C)

Germania	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
CE	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	--

Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

- (1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIA, VIIIB e VIID (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIA, VIIIB e VIID, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIB
(MAC/*08B.)

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (SOL/3A/BCD)
---------	--------------------------------	---

Danimarca	570	TAC analitico.
Germania	33 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	55 ⁽¹⁾	
Svezia	22	
CE	680	

TAC 680 ⁽²⁾

- (1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

- (2) Di cui al massimo 620 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque CE delle zone II e IV (SOL/24.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	14 100		
(1) Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/561214)
Irlanda	46	TAC precauzionale.	
Regno Unito	12		
CE	58		
TAC	58		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	186	TAC analitico.	
Francia	2		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	59		
Regno Unito	84		
CE	377		
TAC	377		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	5	TAC precauzionale.	
Irlanda	38		
CE	43		
TAC	43		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	983	TAC analitico.	
Francia	1 965		
Regno Unito	702		
CE	3 650		
TAC	3 650		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	20	TAC analitico.	
Francia	208		
Regno Unito	325		
CE	553		
TAC	553		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	574	TAC analitico.	
Francia	58		
Irlanda	29		
Regno Unito	259		
CE	920		
TAC	920		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	39	TAC precauzionale.	
Francia	78		
Irlanda	212		
Paesi Bassi	63		
Regno Unito	78		
CE	470		
TAC	470		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	56	TAC analitico.	
Spagna	10		
Francia	4 116		
Paesi Bassi	308		
CE	4 490		
TAC	4 490		

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
Spagna	389	TAC precauzionale.	
Portogallo	645		
CE	1 034		
TAC	1 034		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾⁽⁴⁾		

TAC 170 000 ⁽⁵⁾

- (1) Compresi i cicerelli.
- (2) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona IV.
- (3) Questo quantitativo può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone VIa, VIb e VII.
- (4) *pm t* possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di *pm t* di aringhe, sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
- (5) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26	TAC precauzionale.	
Danimarca	1 697		
Germania	26		
Francia	366		
Paesi Bassi	366		
Regno Unito	2 742		
CE	5 223		
TAC	5 223		

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque CE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Svezia	0 ⁽¹⁾		
CE	0 ⁽¹⁾		

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e
- le catture accessorie comprendano meno del 10% del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
CE	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1) Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nero (*Etmopterus spinax*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*).
- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e
- le catture accessorie comprendano meno del 10% del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	0 ⁽¹⁾		
Spagna	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	0 ⁽¹⁾		

Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾
Portogallo	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
CE	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

(1) Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10% dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

- siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nero (*Etmopterus spinax*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*).
- sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e
- le catture accessorie comprendano meno del 10% del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque CE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/47D.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque CE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2AX14-)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽²⁾		

TAC *pm*

(1) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona IV.

(2) Nell'ambito di un contingente globale di *pm* t per le zone IV, VIa a nord di 56°30' N, VIIe, VIIf e VIIIh.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	VIIIc (JAX/08c.)
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i>		
<u>TAC</u>	<i>pm</i>		

(1) [Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm.] Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: IX (JAX/09.)
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
CE	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	
(1) [Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm.] Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.		

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: X; COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	2 720 ⁽²⁾	TAC precauzionale.
CE	2 720	
TAC	2 720	
(1) Acque circostanti le isole Azzorre.		
(2) Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.		

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	1 088 ⁽²⁾	TAC precauzionale.
CE	1 088	
TAC	1 088	
(1) Acque circostanti Madera.		
(2) Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.		

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	1 088	TAC precauzionale.
CE	1 088	
TAC	1 088	
(1) Acque circostanti le isole Canarie.		

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone IIa, IIIa e IV.		
(2)	Contingente da prelevare solo nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N.		

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/4AB-N.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.		

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/4AB-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
(2)	Di cui non oltre <i>pm</i> t di sugarello.		

Specie:	Contingente combinato	Zona:	Acque CE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
CE	Non pertinente	TAC precauzionale.	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/4AB-N.)
---------	--------------	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC Non pertinente

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	---

CE	Non pertinente
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾

TAC Non pertinente

(1) Limitatamente alle divisioni IIa e IV.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

(3) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone IV e VIa.

ALLEGATO I B

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PCR/N01GRN)
Irlanda	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Polonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Finlandia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾⁽³⁾		

TAC *pm*

- (1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque CE, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca intorno allo Svalbard.
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.
- (3) [È vietato sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella zona IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.]

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Belgio	<i>pm</i> (2)
Danimarca	<i>pm</i> (2)
Germania	<i>pm</i> (2)
Spagna	<i>pm</i> (2)
Francia	<i>pm</i> (2)
Irlanda	<i>pm</i> (2)
Paesi Bassi	<i>pm</i> (2)
Polonia	<i>pm</i> (2)
Portogallo	<i>pm</i> (2)
Finlandia	<i>pm</i> (2)
Svezia	<i>pm</i> (2)
Regno Unito	<i>pm</i> (2)

(2) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto *pm* tonnellate.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (COD/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Grecia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia) (COD/N01514)
Germania	<i>pm</i> (1)(2)	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i> (1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non

- (1) Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.
- (2) Può essere chiesto alle navi di avere un osservatore scientifico a bordo.
- (3) Di cui *pm* t assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽²⁾		

TAC *pm*

- (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
- (2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (C/H/05B-F.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (HAL/514GRN)
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
CE	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non pertinente

- (1) Dovranno essere pescate da non oltre 6 pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Può essere chiesto alle navi di avere un osservatore scientifico a bordo.
- (2) Di cui *pm* t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (HAL/N01GRN)
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	

TAC Non pertinente

- (1) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	I Ib (CAP/02B.)
CE	<i>pm</i>	TAC analitico.	

TAC *pm*

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i>	TAC analitico.	
CE	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (HAD/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Paesi Bassi	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
CE	<i>pm</i>

TAC *pm* ⁽¹⁾

(1) TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra Molva molva e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (B/L/05B-F.)
---------	---	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie fino a *pm* tonnellate di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (PRA/514GRN)
---------	--	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Di cui *pm* tonnellate assegnate alla Norvegia e *pm* tonnellate alle Isole Færøer.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PRA/N01GRN)
---------	--	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (POK/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (POK/1/2INT)
CE	<i>pm</i>	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (GHL/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (GHL/1/2INT)
---------	--	-------	---

CE *pm* TAC analitico.

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (GHL/514GRN)
---------	--	-------	---

Germania *pm* TAC analitico.

Regno Unito *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

CE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Di cui *pm* tonnellate sono assegnate alla Norvegia e *pm* tonnellate alle Isole Færøer.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (GHL/N01GRN)
---------	--	-------	--

Germania *pm* TAC analitico.

CE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Di cui *pm* tonnellate sono assegnate alla Norvegia e *pm* tonnellate alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Ia (acque norvegesi) (MAC/02A-N.)
---------	------------------------------------	-------	--------------------------------------

Danimarca *pm* ⁽¹⁾ TAC analitico.

CE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC *pm* ⁽²⁾

(1) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona Ia (MAC/*4N-2A).

(2) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (MAC/05B-F.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i> ⁽²⁾		
(1)	Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A.).		
(2)	TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque CE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Lettonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Polonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

TAC Da fissare

- (1) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC.
- (2) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	I e II (acque norvegesi) (RED/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC		Non pertinente	
(1) Esclusivamente come catture accessorie.			

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	I e II (acque internazionali) (RED/1/2INT)
CE	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.			
(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.			

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC		Non pertinente	
(1) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC e successivamente con la Groenlandia.			
(2) Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Possono essere pescate a est o ovest.			
(3) Di cui <i>pm</i> tonnellate sono assegnate alla Norvegia e <i>pm</i> tonnellate alle Isole Færøer.			
(4) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5-14.):			

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Va (acque islandesi) (RED/05A-IS)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	

TAC Non
pertinente

- (1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
- (2) Da pescare tra luglio e dicembre.
- (3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2010.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	
CE	<i>pm</i>	

TAC Non
pertinente

Specie:	Catture accessorie	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (XBC/N01GRN)
---------	--------------------	-------	--

CE *pm*⁽¹⁾⁽²⁾ TAC analitico.

TAC Non pertinente

(1) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

(2) Di cui *pm* tonnellate di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	I e II (acque norvegesi) (OTH/1N2AB.)
---------	-----------------------------	-------	--

Germania *pm*⁽¹⁾ TAC analitico.

Francia *pm*⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm*⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

CE *pm*⁽¹⁾

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
---------	-----------------------------	-------	---

Germania *pm* TAC analitico.

Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

CE *pm*

TAC Non pertinente

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pleuronettiformi	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
---------	------------------	-------	---

Germania *pm* TAC analitico.

Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

CE *pm*

TAC Non pertinente

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE Zona NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	61 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	247 ⁽¹⁾		
Lettonia	61 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lituania	61 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Polonia	209 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	796 ⁽¹⁾		
Francia	110 ⁽¹⁾		
Portogallo	1 070 ⁽¹⁾		
Regno Unito	521 ⁽¹⁾		
CE	3 136 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	5 500 ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1) La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100% del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.			
(2) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t, e il quantitativo di 209 t assegnato alla Polonia in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.			
(3) Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per il merluzzo bianco, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3M sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Lettonia	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	227 ⁽¹⁾		
CE	^{(1) (2)}		
TAC	34 000		
(1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre.			
(2) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.			

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
CE	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
TAC	17 000		
(1)	Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		
(2)	Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
CE	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1)	È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	334	TAC analitico.	
Lettonia	334	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	334	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	334		
Tutti gli Stati membri	334 ⁽²⁾		
CE	1 670		
TAC	30 000		
(1)	Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	47°20'0	46°40'0
	2	47°20'0	46°30'0
	3	46°00'0	46°30'0
	4	46°00'0	46°40'0
(2)	Fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.	

(1) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°55'0	45°00'0
2	47°30'0	44°15'0
3	46°55'0	44°15'0
4	46°35'0	44°30'0
5	46°35'0	45°40'0
6	47°30'0	45°40'0
7	47°55'0	45°00'0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. [...]/2009. Fatto salvo l'articolo [...] del suddetto regolamento, le autorizzazioni sono valide soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Estonia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Lettonia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Lituania	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Polonia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	321,3	TAC analitico.	
Germania	328	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	45,1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	22,6		
Spagna	4 396,5		
Portogallo	1 837,5		
CE	6 951		
TAC	11 856		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)
Spagna	5 833	TAC analitico.	
Portogallo	1 133	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	484	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	106		
CE	7 556		
TAC	12 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	173 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	119 ⁽¹⁾		
Lettonia	173 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lituania	173 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	638 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	3 500 ⁽¹⁾⁽²⁾		

- (1) La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100% del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.
- (2) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 t, in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.
- (3) Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per lo scorfano, le catture accessorie di scorfano effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3LN sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	627 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	206 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	94 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	627 ⁽¹⁾	
Lituania	627 ⁽¹⁾	
Portogallo	939 ⁽¹⁾	
CE	3 120 ⁽¹⁾	
TAC	10 000 ⁽¹⁾	

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico.
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	20 000	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	269	TAC analitico.
Lituania	2 234	
TAC	2 503	

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 528	TAC analitico.
Portogallo	2 001	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	3 529	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	6 000	

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
---------	---------------------------------------	--

Cipro *pm* ⁽⁴⁾ TAC analitico.

Grecia *pm*

Spagna *pm* ⁽²⁾⁽⁴⁾

Francia *pm* ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Italia *pm* ⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Malta *pm* ⁽⁴⁾

Portogallo *pm*

Tutti gli Stati membri *pm* ⁽¹⁾

CE *pm* ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
⁽⁵⁾

TAC *pm*

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri:

Spagna *pm*

Francia *pm*

CE *pm*

(3) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg o di lunghezza inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri:

Francia *pm*

CE *pm*

(4) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dai pescherecci di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri:

Spagna *pm*

Francia *pm*

Italia *pm*

Cipro *pm*

Malta *pm*

CE *pm*

(5) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dai pescherecci di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri:

Italia *pm*

CE *pm*

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N (SWO/AN05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N (SWO/AS05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Alalunga <i>Germo alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N (ALB/AN05N)
Irlanda	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽²⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a *pm* unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Specie:	Alalunga australe <i>Germo alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N (ALB/AS05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
CE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
CE	<i>pm</i>	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus alba</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
CE	<i>pm</i>	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	[Acque CE e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV] (POR/1-14CI)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

(1) Va rispettata una taglia massima di sbarco di 210 cm (lunghezza della pinna).

ALLEGATO IE

ANTARTICO Zona CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretario della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champtocephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48,3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.
(1)		

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champtocephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
- procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
- procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48,3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a
43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483A)

Zona di gestione B: da 43° 30' O a
40° O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483B)

Zona di gestione C: da 40° O
a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483C)

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2010 e alla pesca con nasse dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48,4 Antartico (TOP/F484.)
---------	---	---

TAC *pm* TAC analitico.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
---------	---	--

TAC ⁽¹⁾
pm TAC analitico.

(1) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX)

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
---------	---	----------------------------

TAC ⁽¹⁾⁽²⁾
pm TAC analitico.

(1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

(2) Fintantoché non è definita una ripartizione del massimale di cattura complessivo tra unità di gestione più ridotte, sulla base del parere del Comitato scientifico, il totale delle catture combinate nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è limitato a 620 000 t.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
---------	---	--

TAC ⁽¹⁾
pm TAC analitico.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E *pm*
(KRI/*F-41W)

Divisione 58.4.1 a est di 115° E *pm*
(KRI/*F-41E)

(1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
---------	---	--

TAC ⁽¹⁾
pm TAC analitico.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E
(KRI/*F-42W) *pm*

Divisione 58.4.2 a est di 55° E
(KRI/*F-42E) *pm*

(1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
---------	--	--

TAC *pm* TAC analitico.

Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48,3 Antartico (PAI/F483.)
---------	----------------------------------	---

TAC *pm*⁽¹⁾ TAC analitico.

(1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

Specie:	Granatiere <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
---------	-------------------------------------	--

TAC *pm* TAC analitico.

Specie:	Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
---------	--------------	--

TAC *pm* TAC analitico.

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---------	-------------------------	--

TAC *pm* TAC analitico.

Specie:	Totano <i>Martialia hyadesi</i>	Zona: FAO 48,3 Antartico (SQS/F483.)
---------	------------------------------------	---

TAC *pm*⁽¹⁾ TAC analitico.

(1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE Zona SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CRR/F47NAM)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CRR/F47X)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO (ORY/SEAFO)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
CE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
TAC	<i>pm</i>	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

Zona WCFPC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	La parte della zona WCPCF a sud di 20° S (SWO/WCPSO20S)
CE	<i>pm</i>	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>		

Appendice all'ALLEGATO I

- 1. Selettività degli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak**
- 1.1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci in conformità delle condizioni di cui ai punti da 1.2 a 1.6.
- 1.2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 1.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2010.
- 1.3. Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10% il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che i suoi pescherecci di cui al punto 1.1 apportino agli attrezzi da pesca da essi impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.
- 1.4. Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 1.3, evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e ai pescherecci interessati, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sui tassi di cattura del merluzzo bianco.
- 1.5. Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90% prima del 15 novembre 2010, è fatto obbligo a tutti i pescherecci di tale Stato membro di cui al punto 1.1 operanti con attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione dei pescherecci operanti con sciabiche danesi, di utilizzare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in tassi di cattura analoghi di merluzzo bianco, confermati dallo CSTEP, o, per i pescherecci che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione quale descritta nell'appendice 3 del suddetto allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate.
- 1.6. In deroga al punto 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singoli pescherecci o gruppi di pescherecci che, anteriormente al 15 novembre 2010, hanno utilizzato il 90% della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco ad essi assegnata in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.
- 1.7. In deroga ai punti 1.3 e 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singoli pescherecci o gruppi di pescherecci cui era stata assegnata parte del contingente di merluzzo bianco in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

2. Selettività degli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nella Manica orientale

- 2.1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci, in conformità delle condizioni di cui ai seguenti punti da 2.2 a 2.4.
 - 2.2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 2.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2010.
 - 2.3. Se alla fine del secondo o del terzo trimestre del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10% il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi fermi in tempo reale, intese ad assicurare che i pescherecci di cui al punto 2.1 battenti la sua bandiera evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingenti in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.
 - 2.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 2.3.
-

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIIId E NELLE ACQUE CE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi comunitarie aventi a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2010 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. Sforzo di pesca massimo consentito

- 3.1. Nell'appendice 1 è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2010, dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 3.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

4. Obblighi degli Stati membri

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e [agli articoli [...] del regolamento (CE) n. [...] /2009 (*regolamento sul controllo*)].
- 4.2. Se uno Stato membro ha autorizzato l'uso di più attrezzi nel corso di una bordata di pesca e se tali attrezzi appartengono a raggruppamenti di attrezzi diversi, lo sforzo di pesca messo in atto è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito di tutti i raggruppamenti di attrezzi interessati.

5 Attribuzione dello sforzo di pesca

- 5.1. Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può non autorizzare le navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca a praticare la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6 Trasmissione dei dati

- 6.1. Fatto salvo l'articolo [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2.
- 6.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del *Fisheries Data Exchange System* (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, anteriormente al 15 di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunicherà agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarderà lo sforzo esercitato a partire dal 1° febbraio 2010. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2010.

Allegato II A — Appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	FR	IE	NL	SE	Regno Unito
b) Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa; zona CIEM VIIId	TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	Regno Unito
c) zona CIEM VIIa	TR1	pm	pm	pm	pm
	TR2	pm	pm	pm	pm
	TR3	pm	pm	pm	pm
	BT1	pm	pm	pm	pm
	BT2	pm	pm	pm	pm
	GN	pm	pm	pm	pm
	GT	pm	pm	pm	pm
	LL	pm	pm	pm	pm

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	Regno Unito
d) zona CIEM VIa e acque CE della zona CIEM Vb	TR1	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	TR2	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	TR3	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	BT1	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	BT2	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	GN	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	GT	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	LL	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Allegato II A — Appendice 2

Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati

Paese	Attrezzo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella III
Formato dei dati

<i>Nome del campo</i>	<i>Numero massimo di caratteri/cifre</i>	<i>Allineamento(*) S(inistra)/D(estra)</i>	<i>Definizione e osservazioni</i>
1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN1 GT1 LL1
3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A
4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO II B

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

1. Ambito di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm, tramagli o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

"raggruppamento di attrezzi", il raggruppamento costituito da reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm, tramagli e palangari di fondo;

"attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle tre categorie di attrezzi comprese nel raggruppamento di attrezzi;

"zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

"periodo di gestione 2010", il periodo tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011;

"condizioni speciali", le condizioni speciali di cui al punto 5.2.

3. Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

3.1. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con uno degli attrezzi regolamentati a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona medesima, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurati che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi regolamentati nella zona medesima, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

4. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

4.1 Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*).

- 4.2 Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi comunitarie battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5.

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI

5. Numero massimo di giorni

- 5.1. Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

- 5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave comunitaria può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2007, 2008 e 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e
- b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2007, 2008 e 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.

- 5.3. Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.

- 5.4. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2 sia rispettato.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 5.5. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 5.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

- l'attività comprovata di tali navi per il 2007, 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 5.4.

6. Periodi di gestione

- 6.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 6.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona con a bordo attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica¹, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

¹ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 5.3 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 7.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 7.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5,1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 7.4. Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non è consentita l'attribuzione di giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 7.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca² e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

Il programma di osservazione è conforme alle condizioni previste all'articolo [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*).

² GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.
- 8.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5,1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

9 Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2010, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.
- 9.2. La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.
- 9.3. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione non soddisfatta.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzi regolamentati	Numero massimo di giorni
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrotto con maglie di dimensioni ≥ 60 mm, tramagli e palangari di fondo	158
5.2 a) e 5.2 b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrotto con maglie di dimensioni ≥ 60 mm, tramagli e palangari di fondo	illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria.

- 10.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 10.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 10.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 3.2, 3.3 e 10 del presente allegato e agli articoli [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*). Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12. Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine specificato dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

<i>Paese</i>	<i>Attrezzo</i>	<i>Anno</i>	<i>Dichiarazione dello sforzo globale</i>
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento(*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbocco $\geq 60\text{mm}$ TN = tramagli LL = palangari di fondo
3) Anno	4		2006, 2007, 2008, 2009 o 2010
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento(*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ TN = tramagli GN = reti da imbocco $\geq 60\text{mm}$ LL = palangari di fondo
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a) - b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili.
7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti".

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

1.1. Alle navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2010 indica il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

- a) la nave catturi nel periodo di gestione 2010 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo, e
- b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011, una relazione sull'attività comprovata relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2010.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

3. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*).

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4. Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità dell'articolo [...] del regolamento (CE) n. [...]/2009 (*regolamento sul controllo*).

- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca nella zona con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 2 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente a un raggruppamento di cui al punto 2, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

5. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

6. Numero massimo di giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.
- 6.2. Nel periodo di gestione 2010 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato IIA, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.
- 6.3. Nel periodo di gestione 2010 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento.

Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt/giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice

di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

6.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle disposizioni di cui al punto 6.3 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 6.3.

7. Periodi di gestione

7.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

7.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica³, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno.

³ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca.
- 8.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.4. Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca.
- 8.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

- 9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

- 9.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 9.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

Tabella I
Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

<u>Attrezzo</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Manica occidentale</u>
<u>punto 3</u>	<u>Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3</u>	
<u>3.a.</u>	<u>Sfogliare aventi maglie di dimensione \geq 80 mm</u>	<u>164</u>
<u>3.b.</u>	<u>Reti fisse aventi maglie di dimensione $<$ 220 mm</u>	<u>164</u>

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria.
- 10.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso raggruppamento di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.4, 6 e 10. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12. Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine specificato dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Paese	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento(*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare $\geq 80\text{mm}$ GN = reti da imbocco $< 220\text{m}$ TN = tramagli e reti da posta impiglianti $< 220\text{mm}$
3) Anno	4		2006, 2007, 2008, 2009 o 2010
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento(*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare $\geq 80\text{mm}$ GN = reti da imbocco $< 220\text{m}$ TN = tramagli e reti da posta impiglianti $< 220\text{mm}$
6) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti".

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

[ALLEGATO IID]

[POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIA, IIIA E IV

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle acque CE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui al punto 7.3 del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008.
3. Ai fini del presente allegato si intende per "giornata di presenza nella zona":
 - a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure
 - b) qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo comunitario tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.
4. Ogni Stato membro interessato gestisce una banca dati contenente, per le acque CE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;
 - b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;
 - c) il numero di giornate di presenza nella zona nelle quali sono state esercitate attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;
 - d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giornate di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.
5. Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1° aprile 2010 e si concludono entro il 6 maggio 2010.

Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2010 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dai pescherecci comunitari nel 2007, stabilito conformemente al punto 4, ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

6. I TAC e i contingenti per il cicerello nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2009, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

Il TAC per le acque della CE delle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

$$TAC_{2010} = -287 + 3,98 \times N1 \times Wobs/Wm$$

N1 è la stima in tempo reale del gruppo di età 1 espressa in miliardi risultante dalle attività di pesca sperimentali nel 2010; il TAC è espresso in 1000 t; Wobs è il peso medio osservato per il gruppo di età 1 durante la pesca sperimentale; Wm (3,8 g) è il peso medio a lungo termine del gruppo di età 1.

7. Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.
8. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010.]
-

ALLEGATO III

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1	69
	Specie demersali, a nord di 62°00' N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62°00' N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 ⁽¹⁾ , DK: 26 ⁵³ , FR: 2 ⁵³ , NL: 1 ⁵³	non pertinente
	Sgombro, a sud di 62°00' N, pesca al traino	19		non pertinente
	Sgombro, a nord di 62°00' N, pesca con ciancioli	11 ⁽²⁾	DK: 11	non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62°00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O.	8 ⁽³⁾		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.	70	DE: 8 ⁽⁴⁾ , FR: 12 ⁵⁶ , UK: 0 ⁽¹⁾	20 ⁽⁵⁾
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ⁽²⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù".	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca dell'aringa a nord di 61° N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21

- (1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
- (2) Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciangioli a sud di 62°00' N.
- (3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".
- (4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.
- (5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

ALLEGATO IV

ZONA ICCAT

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate della Comunità autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale:

Spagna pm

Francia pm

CE pm

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale della Comunità autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

Spagna pm

Francia pm

Italia pm

Cipro pm

Malta pm

CE pm

3. Numero massimo di pescherecci della Comunità che praticano la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento:

Italia pm

CE pm

ALLEGATO V

ZONA CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
<i>Squali (tutte le specie)</i>	Zona della Convenzione	Tutto l'anno
<i>Notothernia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48,1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 48,2 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5 Antartico	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88,3 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4 Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58,6 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽¹⁾⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O	Tutto l'anno
(1)	Tranne per scopi di ricerca scientifica.	
(2)	Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).	

PARTE B

**LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE
ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA CCAMLR
NEL 2009/2010**

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1	Tutta la divisione	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G:60	Totale 210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20
58.4.2	Tutta la divisione	Dall'1.12.2009 al 30.11.2010	Totale sottozona	70	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
58.4.3(b)	Tutta la divisione al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	Dall'1.5.2010 al 31.8.2010	SSRU A :30 SSRU B: 0 SSRU C:30 SSRU D:30 SSRU E: 30	120 a nord di 60°	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 80	Tutta la divisione: 20
88.1	Tutta la sottozona	Dall'1.12.2009 al 31.8.2010	SSRU A: 0 SSRU B,C e G: 352 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 1994 SSRU J e L: 354 SSRU M: 0	Totale 2700	135	430	20

88.2	A sud di 65° S	Dall'1.12.2009 al 31.8.2010	SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 353	Total 567 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	20
------	----------------	--------------------------------	---	--------------------------	-------------------	-------------------	----

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- Razze: 5% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16% del limite di cattura per *Dissostichus* spp.;
- *Altre* specie: 20 tonnellate per SSRU.

PARTE C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente: _____

Campagna di pesca: _____

Nome della nave: _____

Livello delle catture previsto (t): _____

Tecnica di pesca:	<input type="checkbox"/> Rete da traino convenzionale	
	<input type="checkbox"/> Sistema di pesca continua	
	<input type="checkbox"/> Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino	
	<input type="checkbox"/> Altri metodi approvati: specificare _____	


Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione¹:

Tipo di prodotto	% delle catture	Fattore di conversione ²

¹ Informazione da fornire per quanto possibile.

² Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sottozona/Divisione	48.1											
	48.2											
	48.3											
	48.4											
	48.5											
	48.6											
	58.4.1											
	58.4.2											
	88.1											
	88.2											
	88.3											

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.
 Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati contenuti nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

PART D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie

Parte della rete	Lunghezza (m)	Dimensione delle maglie (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
.....		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata

Uso di tecniche di pesca multiple *: Sì No

* In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra: _____

Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in percentuale)
1	Totale 100%
2	
3	
4	
5	
...	

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini *: Sì No

* In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1. NUMERO MASSIMO DI NAVI COMUNITARIE AUTORIZZATE A PESCARE IL TONNO TROPICALE NELLA ZONA IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi (1)	Capacità (GT)
Spagna	pm	pm
Francia	pm	pm
Italia	pm	pm

(1) Queste navi sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.

2. NUMERO MASSIMO DI NAVI COMUNITARIE AUTORIZZATE A PESCARE IL PESCE SPADA E IL TONNO BIANCO NELLA ZONA IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi (1)	Capacità (GT)
Spagna	pm	pm
Francia	pm	pm
Portogallo	pm	pm
Regno Unito	pm	pm

(1) Queste navi sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA WCPFC

1. NUMERO MASSIMO DI NAVI COMUNITARIE AUTORIZZATE A PESCARE IL PESCE SPADA NELLE ZONE A SUD DI 20° S DELLA ZONA WCPFC

Spagna pm

CE pm

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N		
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)		
	Aringa, a nord di 62°00' N		
	Aringa, IIIa		
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30' N); cicerello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)		
	Molva e brosmio		
	Melù, II, VIa (a nord di 56°30' N), VIb, VII (a ovest di 12°00' O)		
	Molva azzurra		